



ORIGINALE

COMUNE DI MORRO REATINO

(Provincia di Rieti)

BANDO PUBBLICO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI MORRO REATINO (RI), AI SENSI DELLE L.R. N. 12 DEL 06.08.1999 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 20.09.2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la legge della Regione Lazio del 06.08.1999, n. 12;

Visto il Regolamento Regionale 20.09.2000, n. 2;

Visto il D.Lgs 31.03.1998, n. 109;

Vista la determinazione N. 65 del 13.08.2020 di Approvazione del presente Bando Pubblico Generale e del modello di domanda;

RENDE NOTO

Art. 1

(Finalità del Bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Morro Reatino;

Art. 2

(Requisiti soggettivi per l'accesso All'edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

A) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.);

B) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Morro Reatino, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti- produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;

C) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore ad Euro 100.000,00, come stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000, modificato dal Regolamento regionale n° 4/2008 art. 1.

Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (e cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni), non è inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

E) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concessa dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure sia stato espropriato per pubblica utilità;

F) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni (così come specificato sul modello di domanda). Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge;

G) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente

assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15 comma 4 della L.R. 6 agosto 199, n°12.

I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere sino al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto di locazione.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 L.R. n. 12/1999, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi, autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che alla data di pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3

(Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione nella graduatoria dei richiedenti è stabilita l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni riportate sul modello di domanda.

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al bando di concorso, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Morro Reatino, con allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici comunali e può anche essere scaricato collegandosi al Sito internet del Comune di Morro Reatino. È inammissibile la domanda redatta su modelli diversi da quelli forniti dal Comune.

È inammissibile la domanda priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente. Nella domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità ed i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

La domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Morro Reatino, Via Roma n. 19 - 02010 MORRO REATINO(RI), **a mezzo raccomandata postale con A.R. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune@pec.comune.morroreatino.ri.it o a mezzo raccomandata a mani, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità.**

Il timbro apposto dall'ufficio postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.

I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare, che rilascerà apposito

certificato da allegare alla domanda di concorso a pena di inammissibilità.
Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 5

(Termini di presentazione della domanda)

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000, **le graduatorie verranno aggiornate a cadenza semestrale.**

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi. Solo in questa prima fase, trattandosi di nuovo bando generale, le domande dovranno essere inviate al Comune di MORRO REATINO entro e non oltre il 31/05/2024 secondo le modalità stabilite dal precedente Art 4.

Le domande di assegnazione o di aggiornamento presentate successivamente alla suddetta data del 31/05/2024 verranno esaminate e saranno oggetto di apposite graduatorie redatte nei seguenti tempi:

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni.

Art. 6

(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle posizioni)

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 7

(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni.

Art.8

Assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica

destinato all'assistenza abitativa che è disponibile nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art.12 del R. r. n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 9

(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale 11/12/1999 e ss.mm.ii., al Regolamento regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Regionale 19 febbraio 2008 n. 2 e ss.mm.ii.

Come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento regionale 22 febbraio 2011 n. 2, la precedente graduatoria è scaduta e, pertanto, i richiedenti presenti nella stessa dovranno riprodurre una nuova domanda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giovanni Cintia

N° progressivo identificativo _____
(a cura dell'ufficio)

Domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa siti nel territorio del Comune di Morro Reatino.

(Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii. - Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e [ss.mm.ii.](#))

IL / La Sottoscritto/a.....Nato/ail
.....residente inpiazza/
via.....
codice fiscale.....

Presa visione del Bando Pubblico indetto dal Comune di Morro Reatino, pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e [ss.mm.ii.](#)

CHIEDE

l'assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, disponibile nell'ambito territoriale del Comune di Morro Reatino

A tal fine il sottoscritto, consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, nelle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti:

A) di avere la cittadinanza italiana;

ovvero

di avere la cittadinanza dello Statoaderente all'Unione Europea

ovvero

non di avere la cittadinanza dello Stato aderente all'Unione Europea e di essere nelle condizioni di cui all'art. 40 comma 6 dei D.Lgs. 286/98 come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della L. 189/2002

"straniero titolare della carta di soggiorno (ora permesso CE di lunga permanenza) o straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo" (allegare copia della carta di soggiorno(ora permesso CE di lunga permanenza) oppure permesso di soggiorno e copia del contratto di lavoro);

B) di essere residente inpiazza/via.....n.....;

ovvero

di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Morro Reatino

(allegare se lavoratore dipendente la dichiarazione del datore di lavoro, se lavoratore autonomo l'iscrizione alla Camera di Commercio);

ovvero

di essere attualmente lavoratore emigrato all'estero (allegare certificazione della rappresentanza

consolare);

- C) di non essere titolare, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato (2) alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Morro Reatino e nel Comune di residenza, qualora l'attività lavorativa esclusiva o principale venga svolta nel Comune di Morro Reatino;
- D) di non essere titolare, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), dei diritti di cui al precedente capoverso su beni patrimoniali ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo (3) superi quello stabilito ex art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000, come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 4 del 23 aprile 2008;
- E) di non avere, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata e futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- F) di non avere, esso stesso né altro componente il nucleo familiare (1), ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
- G) di avere un reddito annuo complessivo imponibile lordo (4), riferito al nucleo familiare (1), di € come risulta dal seguente prospetto analitico:

Relazione di parentela (a)	Stato civile (b)	Cognome e nome	Data di nascita	Codice fiscale	Reddito Da lavoro dipendente o pensione	Altri redditi (autonomo, terreni, immobili, altro)	Percentuale invalidità

- a) indicare: R (richiedente), C (coniuge), CMU (convivente more uxorio), F (figlio), A (altri familiari, anche se privi di reddito), E (estranei abitanti nello stesso alloggio), FC (futuro coniuge);
- b) indicare: Cel (celibe), Con (coniugato), V (vedovo), Sep (separato/a - allegare

fotocopia del decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), Div (divorziato/a - allegare sentenza di divorzio).

I suddetti requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare **(1)** alla data di pubblicazione del Bando Pubblico e permanere *fino al* momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. 11 requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

H) di partecipare al bando pubblico autonomamente rispetto al nucleo familiare di appartenenza in quanto:

- figlio/
- figlio/a coniugato/a;
- nubendo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia effettuato le pubblicazioni di matrimonio e Io contragga prima dell'assegnazione dell'alloggio (allegare copia di certificazione di pubblicazione di matrimonio);
- persona sola con almeno un figlio a carico (se persona separata, allegare decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione; se persona divorziata allegare sentenza di divorzio).

CONDIZIONI DI PRIORITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il/la sottoscritto/a
dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: (barrare le caselle che interessano ed allegare la documentazione ove richiesta)

- a. richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica (PUNTI 6); (allegare specifica documentazione - ovvero attestazione dell'Associazione o Ente che fornisce l'assistenza abitativa),
- b. richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:
 - a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando (PUNTI 5); (allegare specifica documentazione - ovvero copia ordinanza di sgombero o copia del provvedimento di rilascio dell'alloggio per motivi di pubblica utilità)
 - a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali (PUNTI 4); (allegare specifica documentazione)
 - a seguito di collocamento a riposo, nel caso di alloggio di servizio, effettuato non oltre 3 anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali (PUNTI 3); (allegare specifica documentazione)

c. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

- a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando (PUNTI 6); (allegare specifica documentazione - ovvero copia ordinanza di sgombero o copia del provvedimento di rilascio dell'alloggio per motivi di pubblica utilità);
 - a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto;
 - il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato (PUNTI 5); (allegare specifica documentazione)
 - il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato (PUNTI 4); (allegare specifica documentazione);
- d. di abitare con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, in alloggio che presenta affollamento (si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento) (allegare perizia asseverata da professionista abilitato) (PUNTI 3);
- e. di abitare con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi della normativa vigente ovvero privo di servizi igienici (allegare perizia asseverata da professionista abilitato) (PUNTI 4);
- f. di abitare con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è mediocre, ai sensi della normativa vigente (allegare perizia asseverata da professionista abilitato) (PUNTI 3);
- g. di abitare con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incide sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare (allegare copia del contratto di locazione registrato e, se scaduto, Mod. F/23 “Tassa di registrazione annuale”, nonché copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento, l'importo pagato al netto degli accessori, gli elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione):
- g.1) in misura non inferiore ad 1/3 (PUNTI 3);
 - g.2) in misura non inferiore ad 1/5 (PUNTI 2);
 - g.3) in misura non inferiore ad 1/6 (PUNTI 1);
- h. di abitare con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari (dichiarare nel prospetto analitico i dati relativi al nucleo familiare coabitante) (PUNTI 2);
- i. di avere un reddito annuo complessivo riferito al nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore all'importo di una pensione minima INPS (allegare copia dichiarazione fiscale: mod. CUD, mod. 730 o mod. Unico relativo all'anno di riferimento della domanda) (PUNTI 2);
- j. di avere un reddito annuo complessivo riferito al nucleo familiare derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente e/o pensione (allegare copia dichiarazione fiscale: mod. CUD, mod. 730 o mod. Unico relativo all'anno di riferimento della domanda) (PUNTI 1)
- l. di far parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
- nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente (PUNTI 5) (allegare copia del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. dal quale si deduca la totale inabilità al lavoro).;
 - nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalle stesse date ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, trentacinquesimo anno di età (PUNTI 2) (allegare autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero dichiarazione di impegno a contrarre

- matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando);
- nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico (PUNTI 1);
 - nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 65% della capacità lavorativa (PUNTI 3) (allegare copia del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. dal quale si deduca la diminuzione permanente superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa);
 - nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani (PUNTI 1) (allegare autocertificazione nella quale dovrà essere indicato il numero e la data del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di profugo ovvero attestazione della Prefettura (ora Ufficio Territoriale del Governo);
 - nuclei familiari con un numero di figli superiore a due (PUNTI 2);
 - nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne (PUNTI 1);
 - residenza anagrafica nel Comune di Morro Reatino, negli ultimi 15 anni: (per ogni anno punti 1 fino ad un massimo di punti 15);

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i). **(Nel caso in cui il richiedente dichiara di trovarsi in più di una delle condizioni sopra specificate non cumulabili tra loro, si terrà conto di quella che dà luogo al punteggio più alto).**

Dichiara di essere a conoscenza che, a parità di punteggio, l'ordine di collocazione nella graduatoria terrà conto del reddito Inferiore ed a parità di reddito verrà data priorità all'anzianità di presentazione della domanda.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

N.B: La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento comportano l'inammissibilità della stessa.

Data

Firma del dichiarante

NOTE:

(1) Per nucleo familiare si intende: la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge (art. 11, comma 5 della Lr 1211999).

(2) Si definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare (art. 20 del Rr 212000).

(3) Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

b) terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra, è di 100.000,00 euro (R.r. 2/2000 art. 21e s.m.i.).

(4) Per reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

(5) Per i lavoratori emigrati all'estero è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale indicato mediante dichiarazione, certificata dalla Rappresentanza Consolare, da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso.

L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 44512000, effettuerà controlli tesi a verificare la rispondenza a verità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false saranno punite ai sensi e per gli effetti degli artt. 495 e 496 del Codice Penale ed il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti.

MITTENTE.....

VIAN.....

C.A.P.....COMUNEPROV.....

RACCOMANDATA POSTALE A.R. O RACCOMANDATA A MANI AL COMUNE DI MORRO REATINO, VIA ROMA N. 19- C.A.P. 02010

MORRO REATINO(RI) O PEC ALL'INDIRIZZO: **comune@pec.comune.morroreatino.ri.it**